

**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO PER I COMUNI DELL'UNIONE VAL D'ENZA**

**CIG Padre**

L'anno duemilaventitre (2023), in esecuzione della determina dirigenziale n. del

**TRA:**

La \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto in nome e per conto di Unione Val d'Enza, C.F. 91144560355, con sede legale a Montecchio Emilia (RE), Via Don Pasquino Borghi n. 12, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Unione Val d'Enza di seguito nel proseguo denominato "Stazione appaltante",

**E**

Il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.F./Partita Iva \_\_\_\_\_ di seguito nel proseguo denominato "l'appaltatore", con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge, tra le parti come sopra costituite,

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

**Art. 1. Oggetto**

1. Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva senza ulteriore negoziazione o consultazione dell'operatore economico ed ai sensi dell'art. 54 c. 3 del d.lgs. n. 50/2016 (d'ora in poi Codice), i futuri contratti applicativi per la fornitura del servizio di attività di prevenzione al gioco d'azzardo patologico da realizzarsi nei comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Gattatico, Cavriago, San Polo d'Enza, Montecchio Emilia e Sant'Ilario, presso gli istituti scolastici del territorio, oltre che nei luoghi specifici che verranno indicati dai singoli referenti dei territori.

In particolare si intende in capo al gestore le seguenti attività:

FINALITA' 1: Eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza (Tombolata, Mercati, fiere....); percorsi di sensibilizzazione nel mondo produttivo (realizzazione di interventi rivolti alla workingclass nei luoghi di lavoro)

FINALITA' 2: percorsi di sensibilizzazione e formazione rivolti agli studenti, agli insegnanti e ai genitori degli Istituti comprensivi e Istituti superiori del territorio

FINALITA' 3: formazione del personale sociale, educativo, sanitario e delle associazioni del terzo settore che operano nell'ambito territoriale sociale.

2. Il servizio sarà affidato dal Unione Val d'Enza nel periodo di vigenza del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dall'Ente medesimo, in relazione alle proprie esigenze.

3. Il servizio dovrà essere realizzato in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di cui alla documentazione elencata al successivo art. 4

## **Art. 2. Durata**

1. Il presente Accordo ha decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e, salvo, invece, che l'importo contrattuale e le opzioni previste vengano utilizzati in un termine minore esaurendo l'importo massimo spendibile e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Alla scadenza del presente Accordo, la Stazione Appaltante non potrà aggiudicare ulteriori contratti, tuttavia le condizioni del presente accordo e le specifiche tecniche resteranno vigenti fino al termine dell'esecuzione dell'ultimo contratto applicativo che non potrà comunque superare i 6 mesi dal termine dell'Accordo Quadro.
3. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

## **Art. 3. Contratti applicativi**

1. La stipula dell'Accordo Quadro consentirà al Unione Val d'Enza la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati "applicativi" o "discendenti") con l'Appaltatore, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi indicati ed aggiudicati in sede di gara.
2. I contratti applicativi, aventi ciascuno la durata massima di 12 mesi, saranno approvati con apposite Determine Dirigenziali del Responsabile del servizio. Dal momento della stipula del contratto applicativo, l'Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di erogare il servizio e di darvi esecuzione nel tempo indicato negli ordini stessi.
3. Non esiste un numero massimo di contratti applicativi aggiudicabili nell'arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti che non dovrà superare il limite definito dall'art. 5 del presente Accordo; parimenti Unione Val d'Enza non garantisce un numero di contratti applicativi o un quantitativo minimo di servizio da attivare nel periodo considerato.
- 5- Le attività di cui all'Accordo quadro non sono affidate all'Appaltatore in esclusiva e, pertanto, Unione Val d'Enza, nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dall'Appaltatore.
6. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

## **Art. 4. Condizioni generali**

1. L'Appaltatore, preso atto della natura delle prestazioni oggetto del presente Accordo, si impegna ad eseguirle a regola d'arte nel rispetto di quanto previsto nella documentazione sotto elencata, nell'offerta qualitativa presentata in sede di gara, nonché in tutte le norme di legge e disposizioni in materia vigenti e che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo.
2. L'Appaltatore dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo.
3. Con la stipula del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante non assume nessun obbligo nei

confronti dell'Appaltatore se non quello del rispetto delle condizioni previste nei contratti applicativi.

4. Tutti gli appalti oggetto del presente Accordo saranno affidati e specificati di volta in volta all'Appaltatore, con la stipula di appositi contratti applicativi/discendenti.

5. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro, fintantoché la StazioneAppaltante non aggiudicherà e sottoscriverà i contratti applicativi.

6. Per quanto riguarda l'esecuzione delle prestazioni, queste dovranno essere eseguite secondo la tempistica e le modalità previste nella documentazione sottoelencata, parte integrante e sostanziale del presente accordo anche se non materialmente allegata:

- Progetto tecnico organizzativo del servizio oggetto di aggiudicazione;

- Offerta economica presentata su piattaforma elettronica Acquisti in RetePA ;

7. Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nei documenti allegati, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n. 50/2016 , dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dal Codice Civile, dal d.lgs. n. 66/2017, e da tutta l'altra normativa vigente in materia.

### **Art. 5. Importo dell'Accordo**

1. L'importo dell'Accordo Quadro ammonta a € \_\_\_\_\_, IVA 5% esclusa, dei quali € 0,00 di oneri per la sicurezza da interferenze.
2. I prezzi applicati saranno quelli di aggiudicazione della gara, non sono ammessi accordi al rialzo per qualsiasi ragione. Il prezzo in base al quale verrà aggiudicato l'appalto si intende accettato dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e congruità, a proprio rischio, ed è quindi, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità. Il Prezzo è da considerarsi onnicomprensiva e riguarda il costo di tutti i servizi nella loro interezza.
3. L'ammontare degli interventi è puramente indicativo e potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in ciascun anno di validità dell'appalto.

### **Art.6. Rischi da interferenza e DUVRI**

1. Per il presente affidamento, non si rilevano interferenze che comportano l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 3 d.lgs. n. 81/2008 poichè si tratta di prestazione di natura intellettuale. Pertanto, i costi da interferenza sono pari a € 0,00 (euro zero/00).
2. Il gestore si obbliga ad ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

### **Art. 7. Pagamenti**

1. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura trimestrale, in regola agli effetti fiscali, a 30 giorni dalla ricezione della stessa. Nella fattura dovrà essere menzionato il codice CIG, che sarà debitamente comunicato, e l'IBAN del conto corrente dedicato.

Resta infine inteso che la stazione appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

2. Si prevede l'applicazione della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, c. 5 bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

### **Art. 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. l'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente accordo alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 , a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

### **Art. 9. Cauzione**

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva di EURO\_\_\_\_\_ = (euro) pari al 10% dell'importo complessivo dell'Accordo a mezzo polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 93 comma 7, secondo periodo del D.Lgs 50/2016;
2. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli contratti applicativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'ultimo contratto applicativo stipulato; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Unione Val d'Enza verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
3. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
4. L'Unione Val d'Enza ha diritto di valersi della suddetta cauzione nel caso di inadempimenti contrattuali, di risarcimento dei danni e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente a valere sui vari contratti applicativi.
5. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di escussione parziale o totale della cauzione, qualora le stazioni appaltanti abbiano dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

### **Art. 10. Cessioni e subappalti**

1. Il presente accordo non può' essere ceduto a terzi a pena di nullità (art. 105 comma 1 del Codice).
2. Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Unione Val d'Enza. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Unione Val d'Enza, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

3. Il Unione Val d'Enza non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.

4. L'appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Committente e alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52. In ogni caso il Unione Val d'Enza in caso di notifica della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

5. La cessione del contratto costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

### **Art. 11 Responsabilità civile**

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Unione Val d'Enza in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

2. L'appaltatore dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto, una polizza di Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO).

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga - ex art. 1916 C.C. - nei confronti della Stazione Appaltante, l'Unione Val d'Enza, i Comuni aderenti all'Unione Val d'Enza, gli Istituti comprensivi siti nel territorio della Val d'Enza e l'Istituto Superiore Silvio D'Arzo, nonché dei rispettivi dipendenti e amministratori e dovrà altresì:

- prevedere massimali di garanzia non inferiori a:
- euro 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti rispettivamente di
- euro 2.000.000,00 per persona - terzo o prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni
- euro 1.000.000,00 per danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'onere, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti;
- ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'aggiudicatario nonché la responsabilità dell'aggiudicatario per fatto di qualsiasi persona che presti, a qualsiasi titolo, la propria opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto di appalto;
- ricomprendere la responsabilità derivante all'aggiudicatario per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minorenni nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (RC per danno cagionato da incapace - ex art. 2047 c.c.; RC di tutori, precettori e maestri d'arte - ex art. 2048 c.c.);
- comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;
- l'estensione alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera l'Affidatario si avvalga nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- comprendere l'estensione della garanzia RCO alle malattie professionali.

relativamente alla garanzia RCO

- l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste, cagionati - per morte e lesioni - ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Costituisce onere a carico all'Appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula è prescritta a mero titolo di ulteriore garanzia per l'Amministrazione appaltante non esonerando tuttavia l'Appaltatore da tutte le responsabilità che gli incombono ai sensi di legge né dal rispondere di quanto non coperto – totalmente o parzialmente – dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

## **Art. 12 Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti applicativi e del presente accordo quadro, il Unione Val d'Enza potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore nelle modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dal Unione Val d'Enza per porre fine all'inadempimento, lo stesso ha la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Contratto applicativo e/o l'Accordo quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., il Unione Val d'Enza può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli contratti applicativi nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre)

documenti dicontestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione";

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo contratto applicativo, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";

f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

4. La risoluzione dell'Accordo quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti applicativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo. In tal caso l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio

### **Art. 13 Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo Quadro ed i contratti applicativi dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto al Unione Val d'Enza: [segreteria.unionevaldenza@pec.it](mailto:segreteria.unionevaldenza@pec.it)

- quanto all'Appaltatore: \_\_\_\_\_

Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicate alle parti.

### **Art. 14 Domicilio dell'Appaltatore**

1. Fatto salvo quanto previsto per le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata, a tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede sita in \_\_\_\_\_, via

\_\_\_\_\_

### **Art. 15 Spese contrattuali**

Ogni spesa per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa è a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986 ed è soggetto/esente all'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 1 ottobre 1972 nr. 642

### **Art. 16 Controversie - Foro competente**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del presente accordo e dei contratti applicativi che ne discenderanno saranno devolute al Tribunale di Reggio Emilia. Non è previsto arbitrato.

### **Art. 17 Registrazione**

1. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

### **Art. 18 Trattamento dei dati personali**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore viene individuato come Responsabile del Trattamento dei dati personali ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall'art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2016/679.

2. Per tutta la durata dell'Accordo e a pena di risoluzione dello stesso, il Responsabile è tenuto ad effettuare i trattamenti di dati personali conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, nel rispetto di tutte le disposizioni e obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dall'art. 28 paragrafo 3, con la precisazione che anche le eventuali successive modifiche e integrazioni delle citate disposizioni normative si intenderanno automaticamente recepite come vincolanti nel presente

Accordo Quadro.

### **Art. 19 Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti applicativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo o dei singoli Contratti applicativi (o di parte di essi) da parte del Unione Val d'Enza non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dai contratti applicativi.

4. In quanto atto esecutivo dell'accordo quadro, valgono per il presente contratto, tutte le clausole, senza eccezione alcuna di cui all'accordo sottoscritto per cui, per quanto non espressamente modificato o integrato con il presente atto, rimangono pienamente valide ed efficaci tra le parti le clausole dell'accordo quadro.

In caso di contrasti, le previsioni dell'accordo prevalgono su quelle dei contratti applicativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto .

Il Unione Val d'Enza

L'Appaltatore

(firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21) (firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod.civ. le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente le clausole di cui agli articoli: Art. 3 Contratti applicativi , Art. 5 Importo dell'Accordo, Art. 6 Revisione prezzi, Art. 9 Clausola sociale , Art. 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro , Art. 11 Cauzione, Art. 12 Responsabilità civile ,Art. 14 Risoluzione , Art. 16 Domicilio dell'Appaltatore , Art. 18 Controversie - Foro competente, Art. 21 Clausola finale

Unione Val d'Enza

L'Appaltatore

(firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21) (firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21)

